

## **Titolo: Linea agnatzia nel diritto alla sepoltura**

### **Domanda:**

Mio nonno, Casaburi Antonio, nel 1919 ottenne dal Comune di Frattamaggiore ( NA) un lotto di terreno nel cimitero per la costruzione di una cappella gentilizia, cosa che fece. Ora, i discendenti diretti del concessionario, fino ad un anno fa eravamo 3 germani :

- Il primo Casaburi Antonio, vedovo senza figli.
- La seconda Casaburi Maddalena vedova con due figli,
- il terzo Casaburi Gennaro ammogliato con 2 figli.

Il primo erede Casaburi Antonio è morto un anno fa ed ha nominato con testamento pubblico eredi universali del suo patrimonio, solo i 2 figli di mia sorella.

Ora mia sorella mi chiede a nome dei figli metà della cappella.

La cappella è composta da 10 loculi ,cioè due verticali di 5 loculi, e mia sorella ora mi chiede una verticale per se e per i suoi figli.

Le ho risposto che il diritto alla sepoltura spetta solo a lei perché discendente diretta in linea agnatzia. Lei ribatte che avendo io dato il permesso a mio fratello Antonio a tumulare sua moglie morta nel 2003, ho cambiato TUTTO LO STATO GIURIDICO DELLA CONCESSIONE.

Mi sembra una bufala !

Ho anche assicurato che consegnerò ai figli la chiave del cancello di ingresso, per permettere ai figli le opere di pietas, ma è irremovibile.

Ho ragione o torto ?

*Gennaro Casaburi*

### **Risposta:**

Il fondatore del sepolcro è il nonno Antonio.

Gli aventi titolo sono i discendenti diretti, i vostri genitori, morti i quali, i tre fratelli sono diventati aventi titolo pari grado. Gli aventi diritto alla sepoltura sono altra cosa. Attualmente gli aventi titolo siete Lei e sua sorella (per discendenza) e i figli di sua sorella (da interpretazione RPM Frattamaggiore art. 51).

Nella tomba di famiglia possono essere sepolti i discendenti (compreso coniuge) e, in mancanza di diversa indicazione da reperire nella concessione originaria, i parenti fino al VI grado del fondatore del sepolcro, ([vedi](#)) come da codice civile, collaterali e affini degli aventi titolo.

Non è possibile escludere un avente diritto alla sepoltura (coniuge, parente collaterale o affine) neppure con accordo fra gli aventi titolo. Quindi la moglie del fratello defunto aveva pieno diritto di essere sepolta nella tomba, senza bisogno di autorizzazioni.



L'occupazione dei posti avviene per premorienza, ovvero chi prima muore primo occupa un posto salma, il che significa che se anche morisse prima di tutti il nipote o pronipote di uno degli aventi titolo attuali, avrebbe diritto di sepoltura, occupando un posto salma.

L'eredità non influisce, visto che, in ogni caso, i figli della sorella avrebbero diritto a farsi seppellire comunque, jure sanguinis, ma li fa annoverare fra gli aventi titolo oltre che fra gli aventi diritto.

Un erede che fosse estraneo agli aventi diritto jure sanguinis (ma non è questo il caso) può farsi seppellire nella tomba di famiglia solo dopo che l'ultimo avente diritto si sia fatto seppellire, ovvero solo dopo l'estinzione della famiglia.

l'unico effetto per i figli della sorella derivante dall'eredità è il loro diretto coinvolgimento nelle spese necessarie per la manutenzione del bene patrimoniale, 1/3, 1/3 ed 1/3 distinto tra Lei, la Sorella ed i due Nipoti.

Per cui può succedere paradossalmente che un eventuale erede estraneo alla famiglia deve contribuire alle spese di manutenzione, ma potrebbe non avere diritto di farsi seppellire nella tomba.

A questo punto, a prescindere dagli accordi di spartizione, se uno ha diritto di sepoltura, può pretendere di essere sepolto nella tomba.

La cosa migliore da fare è un accordo per recuperare più posti salma possibili, facendo o cremare i cadaveri giacenti da più di 20 anni in tomba (non occorrono speciali autorizzazioni) e ricollocando le ceneri nel loculo in cui si potrà introdurre anche il feretro di un nuovo defunto, oppure estumulando un defunto, e qualora ridotto a resto osseo, collocarlo in una cassetta e reintrodurlo nel loculo. Se non fosse ancora decomposto, sepoltura in campo inconsunti per 5 anni, esumazione al termine e riduzione in cassetta. Ci sembra più pratica e meno costosa la cremazione.

Da notare che nello stesso loculo possono essere collocati un solo feretro e quante cassette o urne cinerarie vi possano stare a capienza.

Questa operazione è possibile se però tutti gli aventi titolo sono d'accordo, in quanto possono movimentare le salme solo gli aventi titolo all'unanimità. L'eventuale estumulazione della cognata potrà essere effettuata solo se concordi sia gli aventi titolo sulla tomba (Lei, sua sorella ed i nipoti) che il parente più prossimo alla cognata, quest'ultimo avente titolo sul resto mortale della stessa.

In via bonaria ci si può accordare che nello stesso loculo vengano collocate ceneri e feretro dell'ultimo defunto in maniera congruente (es.: dello stesso ramo della famiglia, o moglie- marito).

### **Approfondimento:**

La concessione cimiteriale ricevuta dal Comune di Frattamaggiore ha consentito a Vs. Nonno di realizzare il Sepolcro familiare.

Quindi alla morte del Nonno i discendenti sono i suoi figli o figlio e cioè Vs. Padre (o Vs. Madre). Se anche Vs. Padre (o Madre) fosse morto è corretto che diciate che i tre figli supertiti, fino ad un anno fa (come Lei chiarisce 3 germani cioè 3 fratelli nati dagli stessi genitori), siano "equamente" i residuali aventi titolo per discendenza diretta.

Chi ha diritto in sepoltura in tale Tomba oggi, anche avendo acconsentito alla sepoltura della moglie del Fratello che come "affine" ne aveva titolo?



Tutti Voi fratelli "germani" e tutti i nipoti ed eventuali figli di nipoti ed eventuali mariti o mogli degli aventi titolo (fino al VI grado di parentela come da Codice Civile):

- secondo premorienza,
- senza limitazione se non il rispetto del VI grado di parentela (se non diversamente ridotto dalla Concessione cimiteriale rilasciata o dal vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria.

Dunque il lascito testamentario da parte del fratello oggi morto a favore dei due nipoti (figli) di sua Sorella è al momento inefficace, in quanto i Nipoti hanno diritto comunque al seppellimento, a prescindere, sempre secondo premorienza loro e/o di altri parenti.

Una suddivisione dei posti salma se proprio fosse necessario,

ad es. colonna di dx preferibilmente al Fratello e la colonna di sx preferibilmente alla Sorella, è indicativo, in quanto non avete titolo di introdurre estranei in tomba, quindi non possono essere introdotti defunti che non siano nel grado di parentela previsto dal Contratto o Regolamento o C.C. come sopra detto.

Cosa si vuole dire:

se la divisione destina 5 loculi a Lei (di cui magari 3 fossero già occupati e destina 5 loculi a sua Sorella, magari con un solo loculo occupato, nel futuro dovesse verificarsi il completamento della capienza dei 5 loculi che Lei si gestirà, mentre vi fosse capienza in uno dei 5 loculi che sua sorella gestirà, il defunto familiare, a prescindere che sia un discendente più diretto Suo rispetto sua Sorella, comunque ha diritto di sepoltura perché acquisito Jure sanguinis e non Jure successiones.. La divisione avrebbe dovuto stabilirla il Fondatore del sepolcro: suo, meglio, Vostro Nonno, che non ha fatto.

Allora?

Accordo e buon senso.

Il perfetto funzionamento di una tomba di famiglia, oggi, avviene provvedendo ad eseguire, trascorsi 20 anni dalla sepoltura di un feretro, la sua estumulazione (la legge oggi definisce l'esito trasformativo incompleto "resto mortale"). Il DPR 254/2003 dispone che il "resto mortale" non essendo più cadavere può essere resto osseo, richiedendone la inumazione a ciclo ridotto (5 anni, sua sepoltura in campo comune degli inconsunti) o indirizzandolo direttamente alla cremazione: si ottiene nel breve o nell'immediato un resto osseo o un urna cineraria di poco volume che rende utilizzabile per la sepoltura di un feretro l'originario loculo che aveva occupato, pur ritornandovi come resto osseo o cenere.

Operare gestendo la Tomba di famiglia con estumulazioni puntuali, permette di mantenere sempre una buona scorta di posti salma liberi e soprattutto di garantire che la decisione sulla estumulazione e (nel caso anche della cremazione) del Resto Mortale, sia presa unanimemente dai discendenti diretti, in vita che mantenendo, almeno per gli "affari di tomba", rapporti di buon senso ed accordo, possono facilmente decidere, per l'appunto unanimemente, evitando che tali operazioni siano demandate a figli o nipoti che potrebbero diventare numerosi e quindi non sempre con opinioni o volontà unanimi, ovvero scontare i contrasti storici familiari.

La questione dell'eredità è un semplice aspetto formale.

Si sostanzia nell'onere che, in caso di opere manutentive al fabbricato funerario, un terzo spetta a Lei, un terzo a sua Sorella ed un terzo ai nipoti o figli di Sua sorella: chiariamo che se non vi fosse stata questa eredità la tomba avrebbe ricevuto partecipazione alle spese (fin che sarete entrambi in vita) da parte dei soli due diretti discendenti (o tutt'al più nelle



modalità che Voi diretti discendenti avreste voluto condividere con il parentado che potrà essere sepolto in tomba, cioè quello entro il VI grado da C.C.).

Quindi si ribadisce che è solo il Fondatore del sepolcro a stabilire eventuali condizioni di sepoltura ed individuare eventuali "benemeriti" cioè defunti non parenti che per motivi d'affetto o benemeritenze hanno ricevuto tale nomina in Concessione.

Voi discendenti, subentranti non avete condizione di divisione dei posti salma perché non è stato voluto all'atto della creazione del sepolcro familiare che accoglie i parenti Jure sanguinis e non in quanto un "nipote" ha lasciato una quota di eredità ad altri. La Tomba di famiglia, si ricorda è un bene demaniale con funzione di garantire la sepoltura ai familiari del Fondatore "fino al completamento dei posti salma (o resti/ceneri) disponibili".

Il bene patrimoniale, fino alla scadenza della concessione o se perpetua fino all'ultimo discendente è un bene la cui cura spetta ai familiari superstiti ma anche, alla loro estinzione ad un erede, se fosse nominato dall'ultimo avente titolo.

In futuro, all'estinzione della famiglia (oppure con discendenti oltre il VI grado di parentela) se l'ultimo discendente vorrà nominare un erede, questi potrà ottenere la co-intestazione della "concessione" per effetto dell'attuale Vs. Regolamento consortile di Polizia Mortuaria, vedasi l'art. 51 secondo periodo, se all'epoca sarà ancora in vigore.

Tale erede se si trovasse la tomba piena non potrà spostare, trasferire, estumulare alcun defunto, quindi non potrà seppellirvi alcun suo familiare e nemmeno vi potrà Egli essere sepolto. Avrà ricevuto l'onere o l'onore a perpetrare la Famiglia originaria, essendo stato nominato e quindi obbligato, alla cura e manutenzione del bene patrimoniale perché solo quello ha ereditato: potrà farvi eventualmente rinuncia se dovesse trovare l'onere ricevuto gravoso!

#### NOTE

<b>GRADO DI PARENTELA</b>	<b>ASCENDENTI</b>	<b>DISCENDENTI</b>	<b>COLLATERALI</b>
<b>I</b>	<i>Genitori</i>	Figli	-
<b>II</b>	<i>Nonni</i>	Nipoti (figli di figli)	<i>Fratelli Sorelle</i>
<b>III</b>	<i>Bisnonni</i>	Pronipoti	<i>Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)</i>
<b>IV</b>	<i>Trisavi</i>	Figli dei pronipoti	<i>Prozii Pronipoti Primi cugini</i>
<b>V</b>	-	-	<i>Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini</i>
<b>VI</b>	-	-	<i>Altri cugini</i>

<b>Parentela</b>	LINEA DIRETTA	Discendenza l'uno dall'altro.
	LINEA COLLATERALE	Non discendenza l'uno dall'altro pur avendo uno



<b>Parenti</b>	<b>AFFINI</b>	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti
<b><u>I Coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.</u></b>		

Agnato: discendente in linea maschile è un vocabolo che risale al sec. XVIII e significa il vincolo di sangue che lega più persone di discendenza maschile (padre e figlio).

La cognatio è invece quel legame di discendenza materna.

I parenti in linea diretta sono i discendenti (di solito si parte dal nonno) ad esempio padre, figlio e nipote.

I parenti in linea collaterale sono i parenti accomunati dallo stipite (sempre il nonno) ad esempio padre, fratello o cugini.

L'affinità (o adfinitas), è il legame che si instaura tra un soggetto e i parenti del coniuge (cognati, suocero, genero ecc.)


Per una migliore comprensione segue uno schema di rapporti fra gli interessati.

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App

## SCHEMA PER IL CALCOLO DEL GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ



PER OGNI LIVELLO È SCRITTO IL GRADO DI PARENTELA O DI AFFINITÀ CHE SI CALCOLA SEGUENDO IL PERCORSO SEGNALATO DALLE LINEE DI CONGIUNZIONE